

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022

698/2022/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DEL TESTO INTEGRATO *SETTLEMENT* IN MATERIA
DI PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI E DI DECORRENZA
NELL'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ORARIO E MODIFICHE AL TIV**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (di seguito: direttiva 2012/27);
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1, comma 60 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 120/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 440/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel), e i relativi allegati;

- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 700/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 306/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo 2020-2023 (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2020, 121/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 121/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2021, 105/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 105/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 570/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 570/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel), e, in particolare, il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 ottobre 2021, 435/2021/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 533/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 533/2022/R/eel), e le relative osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito anche: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas naturale e che, pertanto, la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito anche: RCU), raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei prelievi di energia elettrica, nonché i dati funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica (c.d. *settlement*);
- con il decreto legislativo 102/14 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2012/27 in tema di efficienza energetica, la quale, tra l’altro, include specifiche previsioni in tema di sistemi di misurazione intelligenti di energia elettrica

in bassa tensione di seconda generazione (di seguito anche richiamati come “sistemi di *smart metering* 2G”);

- le previsioni della legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 152/21), hanno disposto il superamento del regime di tutela di prezzo anche per i clienti domestici a partire dal mese di gennaio 2024.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 87/2016/R/eel l’Autorità ha definito, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/14, i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori di seconda generazione (di seguito: misuratori 2G), le performance attese e le tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- più in dettaglio, in relazione alla messa a regime, l’Allegato B alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel stabilisce che, a partire dalla posa in fase massiva del primo misuratore 2G, entro 60 giorni deve essere messa a regime la rispettiva cabina MT/BT; entro ulteriori 180 giorni (o 210 o 240 giorni, in relazione al numero di punti di prelievo nel territorio significativamente rilevante) devono essere messe a regime tutte le cabine MT/BT di quel territorio;
- con riferimento alle prestazioni di telelettura massiva, l’Allegato B alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel prevede, inoltre, la disponibilità giornaliera al SII e/o ai venditori delle curve quart’orarie di energia (attiva, reattiva induttiva e capacitiva, prelevata e per i clienti *prosumer* immessa), effettive-validate con aggiornamento giornaliero secondo prestabiliti livelli di performance;
- la deliberazione 105/2021/R/eel ha stabilito che le imprese distributrici, nell’ambito del proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, siano tenute a trasmettere mensilmente alle imprese di vendita e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) la programmazione degli interventi con l’indicazione dei punti che si prevede siano oggetto dei tentativi di sostituzione del misuratore e la data prevista.

CONSIDERATO CHE:

- il TIS definisce la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e disciplina a tal fine anche le modalità di applicazione del trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo, diversificandole in relazione alla tipologia di misuratore installato presso ciascuno dei medesimi punti;
- in particolare, ai sensi del comma 3.1 del TIS, sono trattati esclusivamente su base oraria:
 - tutti i punti di immissione e di prelievo in altissima, alta o media tensione;
 - tutti i punti di immissione e di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 2G;

- tutti i punti di immissione e di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore orario o di misuratore 1G con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- il comma 3.2 del TIS stabilisce che per i punti di prelievo e di immissione in bassa tensione dotati di misuratore 2G il trattamento su base oraria decorra dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime e che, nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria, tali punti siano trattati per fasce;
- le disposizioni in merito all'applicazione del trattamento orario dei punti di prelievo e di immissione presso i quali è installato un misuratore 2G, disciplinate ai sensi del richiamato comma 3.2 del TIS, sono state introdotte con la deliberazione 700/2017/R/eel a valle della partenza del piano massivo di sostituzione dei misuratori 2G al fine di consentire agli utenti del dispacciamento (di seguito: UdD) di avere una congrua finestra temporale per l'osservazione dei consumi quart'orari del cliente finale prima del passaggio al trattamento orario.

CONSIDERATO CHE:

- il TIS disciplina, altresì, le modalità di attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica da applicare con riferimento ai punti di prelievo non ancora trattati orari ai sensi delle richiamate disposizioni; in particolare:
 - per i punti di prelievo non trattati su base oraria non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica (IP), il TIS prevede un meccanismo di profilazione (di seguito: *load profiling*) dei prelievi di energia elettrica che si basa sull'attribuzione a ciascun UdD della quota del prelievo residuo d'area (PRA) calcolata in base al coefficiente di ripartizione dei prelievi (CRPU), quest'ultimo determinato mensilmente per il medesimo UdD sulla base della somma dei coefficienti di ripartizione dei prelievi dei punti di prelievo (CRPP) di cui risulta titolare; tali coefficienti identificano quindi l'incidenza dell'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo rispetto a quella complessivamente attribuita a tutti i punti di prelievo non trattati orari;
 - per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, l'articolo 13 del TIS prevede che l'energia attribuita convenzionalmente in ciascuna ora sia posta pari alla media dell'energia complessivamente prelevata da ciascun punto di prelievo nell'anno precedente, determinata in relazione ai minuti complessivi di accensione nel periodo oggetto di aggiornamento;
- al fine di sterilizzare gli effetti del passaggio di un considerevole numero di punti di prelievo da non orari ad orari a seguito dei piani di installazione di misuratori di seconda generazione e ridurre l'entità dei conguagli annuali di *load profiling* rispetto a quelli registrati nel biennio 2019-2020, con la deliberazione 570/2021/R/eel l'Autorità ha riformato le modalità di determinazione e aggiornamento dei CRPP prevedendo, a partire dal 1 gennaio 2022, il loro ricalcolo quadrimestrale in luogo del ricalcolo annuale stabilito dalla precedente regolazione;

- nel dettaglio, ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) alla base del calcolo dei CRPP, la nuova disciplina, introdotta con la richiamata deliberazione 570/2021/R/eel, prevede che ciascuna impresa distributrice, in relazione a ciascun mese del quadrimestre oggetto di aggiornamento, tenga conto:
 - ai fini dell'individuazione del perimetro effettivo dei punti di prelievo ancora non trattati orari, delle variazioni di stato che hanno interessato i medesimi punti di prelievo (dovute al passaggio dei punti di prelievo dal trattamento non orario al trattamento orario, nonché alle disattivazioni e attivazioni di punti non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione) intervenute dal precedente aggiornamento quadrimestrale o che si verificheranno nel corso del quadrimestre oggetto di aggiornamento;
 - i dati di misura dell'energia elettrica prelevata più recenti disponibili;
- sono state riviste, nell'ambito della medesima deliberazione 570/2021/R/eel, le modalità di aggiornamento dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria prevedendo anche in questo caso, in analogia con gli altri punti di prelievo non trattati orari, l'aggiornamento quadrimestrale;
- ai fini della determinazione dell'energia profilata oraria, il TIS, riformato ai sensi della richiamata deliberazione 570/2021/R/eel, individua precisi obblighi informativi tra le imprese distributrici sottese e le imprese distributrici di riferimento e tra queste e il SII, prevalentemente disciplinati dai commi 36.1, 36.2, 36.3, 37.2 e 38.2 e 38bis del medesimo TIS; per quel che qui più rileva, tali obblighi prevedono che:
 - i CRPP siano determinati dalle imprese distributrici - per tutti i mesi e tutte le fasce orarie del quadrimestre oggetto di aggiornamento - e trasmessi al SII ai fini dell'aggiornamento del RCU entro il secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno del mese antecedente al quadrimestre oggetto di aggiornamento;
 - l'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria sia determinata da ciascuna impresa distributrice entro il giorno 1 del mese immediatamente antecedente il quadrimestre di applicazione e trasmessa al SII entro il giorno 5 del medesimo mese;
 - il SII, entro il sestultimo giorno del mese, determini i CRPU di ciascun mese, relativi a ciascun UdD e a ciascuna area di riferimento, sulla base dei CRPP aggiornati presenti nel RCU e li renda disponibili ai rispettivi UdD;
 - il SII trasmetta mensilmente a Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), ai fini della determinazione delle partite del *settlement* mensile, il CRPU di ciascun UdD, il PRA e l'energia elettrica attribuita convenzionalmente ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica in relazione al mese precedente;
- il TIS, infine, prevede che Terna determini le partite economiche di conguaglio di *load profiling* e per l'illuminazione pubblica a seguito del completamento, nel mese di luglio di ciascun anno, di una procedura di conguaglio (nell'ambito della SEM2) con la quale si valorizza la differenza fra l'energia elettrica effettivamente prelevata

dai punti di prelievo non trattati su base oraria di competenza di ciascun UdD e quella attribuita al medesimo utente per effetto della ripartizione convenzionale effettuata in corso d'anno;

- il totale delle partite fisiche ed economiche di conguaglio di *load profiling* attribuite a ciascun UdD sul mercato libero generano una partita fisica ed economica di segno opposto compensata dall'Acquirente Unico, in virtù del ruolo residuale che lo stesso ricopre nell'ambito della disciplina del *load profiling*.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'attribuzione dei costi sostenuti da Acquirente Unico con riferimento ai clienti finali non trattati orari, l'articolo 23 del TIV prevede che, in ciascuna area di riferimento e per ciascun esercente la maggior tutela, la quota del prelievo residuo afferente al medesimo esercente sia posta pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:
 - a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente; e
 - b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 109/2021/R/eel, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l'alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete (di seguito: EIN). Tale nuova disciplina prevede l'adozione di algoritmi, definiti da Terna nell'Allegato A.78 al Codice di rete, che presuppongono la presenza di misure dell'energia elettrica con granularità oraria nel caso di unità di produzione non abilitate e quart'oraria nel caso di unità di produzione abilitate;
- in presenza di un misuratore 2G o nel caso sia possibile o programmata la sostituzione del misuratore esistente con un misuratore 2G, le disposizioni vigenti, per effetto dello sfasamento temporale tra la sostituzione del misuratore e il passaggio alla gestione oraria, possono ritardare la possibilità di beneficiare della nuova disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel disincentivandone le adesioni, determinando un aumento dei costi e degli oneri connessi con l'installazione transitoria di misuratori GME o comunque non garantire una gestione ordinata delle adesioni.

CONSIDERATO CHE:

- attualmente il numero di punti di prelievo dotati di misuratori 2G ha superato i 26 milioni, di cui più di 20 milioni sono già trattati orari (più del 50% del totale dei punti di prelievo BT) e che ai sensi della deliberazione 306/2019/R/eel le imprese distributrici dovranno sostituire almeno il 90% dei misuratori di prima generazione (1G) entro la fine del 2025 e almeno il 95% entro la fine del 2026 e l'avvio dei piani di messa in servizio di sistemi di smart *metering* 2G dovrà avvenire al più tardi dal 2022;
- lo stato di avanzamento nei piani di installazione dei misuratori 2G e la conseguente disponibilità di dati di misura orari, nonché le esigenze connesse all'implementazione delle disposizioni introdotte con la richiamata deliberazione 109/2021/R/eel, richiedono di valutare l'opportunità di una revisione delle attuali disposizioni in materia di decorrenza del trattamento orario dei misuratori 2G nell'ottica di anticiparne la decorrenza;
- il superamento del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici a partire dal mese di gennaio 2024 comporta la necessità di modificare la vigente regolazione del *settlement* nell'ottica di superare il ruolo di Acquirente Unico come soggetto residuale del sistema e, conseguentemente, di prevedere per tale data il superamento del meccanismo di profilazione convenzionale basato sull'utilizzo dei CRPP e dei CRPU nell'ottica di operare una revisione complessiva e integrata della disciplina del *settlement*;
- sulla base di tali presupposti, con il documento per la consultazione 533/2022/R/eel, l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione alla revisione dei termini di decorrenza del trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo dotati di un misuratore 2G prospettando una distinzione tra una soluzione a regime, da collocare in un contesto che presume la riforma complessiva e integrata della disciplina del *settlement*, e una soluzione transitoria che richiede necessariamente di individuare i termini del passaggio al trattamento orario anche in ragione di quanto previsto in materia di *load profiling* e, in particolare, delle modalità di aggiornamento quadrimestrale dei CRPP (declinata nelle *Opzioni 0, A, Abis e B*);
- in particolare, con riferimento alla soluzione di regime (*Opzione 0* del documento per la consultazione 533/2022/R/eel), si è previsto che il passaggio al trattamento orario sia esclusivamente vincolato alla data di messa a regime del misuratore 2G e che avvenga, in relazione ad un determinato punto di connessione, con le stesse tempistiche, indipendentemente dai dati di misura rilevati sul punto (prelievi e immissioni) e indipendentemente dalla tipologia di punto (punto di prelievo o di immissione pura secondo le definizioni del TIME), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 2G è stato messo a regime;
- con riferimento alle diverse opzioni di transitorio prefigurate nelle more dell'evoluzione verso la soluzione a regime sono state poste in consultazione tre opzioni principali:
 - l'*Opzione 0*, cioè la stessa soluzione di regime ma con l'esigenza, transitoriamente, di continuare a determinare quadrimestralmente i CRPP;

- l'*Opzione A* in cui il passaggio al trattamento orario è esclusivamente vincolato alla data di messa a regime del misuratore 2G installato nel punto di connessione e decorre secondo tempistiche funzionali ad evitare errori di stima sull'aggiornamento quadrimestrale dei CRPP. In particolare, secondo tale opzione:
 - a) i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio entro il quindicesimo giorno del mese precedente ($m-1$) al medesimo quadrimestre Q per i quali è prevista la messa a regime entro la fine del medesimo mese $m-1$ o in uno dei mesi del quadrimestre Q (mesi m , $m+1$, $m+2$, $m+3$) passeranno al trattamento orario il primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la messa a regime e, pertanto, verranno coerentemente gestiti ai fini delle determinazioni dei CRPP per il medesimo quadrimestre Q ovvero per il quadrimestre successivo $Q+1$ (caso di messa a regime nel mese $m+3$).
 - b) i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio successivamente al quindicesimo giorno del mese $m-1$ per i quali avverrà la messa a regime nel corso del medesimo quadrimestre Q , passeranno al trattamento orario il primo giorno del quadrimestre successivo $Q+1$;
- l'*Opzione B* in cui le tempistiche per il passaggio al trattamento orario sono definite sulla base del tipo di dato di misura, differenziando il caso in cui il dato di misura è riferito all'energia immessa in rete dal caso in cui il dato di misura è riferito all'energia elettrica prelevata dalla rete. In particolare:
 - a) nel caso di dati di misura relativi all'energia elettrica immessa in rete, si prevede che il passaggio al trattamento orario decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 2G installato nel punto di connessione è stato messo a regime (stessa tempistica, ma solo per immissioni, della *Opzione 0*);
 - b) nel caso di dati di misura relativi all'energia elettrica prelevata dalla rete, si prevede che il passaggio al trattamento orario decorra con le stesse tempistiche previste nell'*Opzione A*;
- per ciascuna delle opzioni delineate sono state individuate le criticità conseguenti alla loro possibile applicazione, brevemente di seguito sintetizzate:
 - con l'*Opzione 0* potrebbe non essere correttamente individuato il perimetro dei punti di prelievo trattati per fasce su cui si calcola il PRA d'area/denominatore dei CRPP in relazione a ciascun mese del quadrimestre oggetto di aggiornamento; il conseguente errore di stima dei medesimi coefficienti potrebbe esclusivamente essere recuperato nelle sessioni di conguaglio generando un onere finanziario difficilmente quantificabile; il documento per la consultazione sul tema evidenzia che tale errore potrebbe essere minimizzato qualora le imprese distributrici, ai fini dell'aggiornamento dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari, escludessero i punti di prelievo che, sulla base di stime formulate sulla conoscenza del proprio piano di messa

- in servizio dei misuratori 2G, godranno del trattamento orario nel corso del quadrimestre;
- con riferimento all'*Opzione A* verrebbe invece ritardato il passaggio al trattamento orario al quadrimestre successivo nei casi di un misuratore 2G messo in servizio successivamente al quindicesimo giorno di ciascun mese;
 - infine, con l'*Opzione B* la previsione del trattamento differenziato fra immissioni/prelievi richiederebbe una duplicazione dei flussi informativi necessari ai fini della gestione del passaggio di trattamento, posticipando comunque il passaggio al trattamento orario dei soli prelievi;
- con l'obiettivo di accorciare il più possibile il passaggio al trattamento orario dal momento della messa a regime del misuratore, il documento per la consultazione prospettata l'ulteriore *Opzione Abis* (una variante dell'*Opzione A*) così declinata:
 - il passaggio al trattamento orario avviene a decorrere dal primo giorno del mese $m+1$ in relazione a tutti i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo a regime entro il quindicesimo giorno del mese, quindi garantendo la medesima gestione per l'energia elettrica prelevata e immessa;
 - il passaggio al trattamento orario avviene a decorrere dal primo giorno del mese $m+2$ in relazione a tutti i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo a regime successivamente al quindicesimo giorno del mese m ; e
 - al fine di minimizzare l'insorgenza di errori di stima nel calcolo dei CRPP, l'aggiornamento dei CRPP avviene con frequenza mensile, anziché quadrimestrale; quindi ai fini del calcolo del PRA per la determinazione di tali coefficienti per ciascun mese, le imprese distributrici dovrebbero tenere conto, ovvero non considerare, l'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali è stato già attivato il trattamento orario o sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 del medesimo mese sulla base dei termini indicati ai precedenti due alinea;
 - in relazione alle tempistiche di implementazione, per consentire agli operatori eventuali adeguamenti dei loro attuali sistemi informativi, alla luce del fatto che la riduzione dei termini del passaggio al trattamento orario determinerà un incremento non trascurabile del numero di dati da gestire nei primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni (in quanto interesserà anche i punti di prelievo già dotati di misuratore 2G messo a regime nei mesi precedenti e non ancora passati al trattamento orario per via dei vincoli temporali imposti dalle vigenti disposizioni), e alle imprese distributrici di modificare le procedure di aggiornamento dei CRPP, il documento per la consultazione prospetta di prevedere che l'implementazione delle nuove disposizioni possa trovare applicazione a partire dal mese di aprile 2023 con effetti sul secondo quadrimestre 2023 se, considerati i termini previsti al comma 36.3 del TIS per la determinazione e invio al SII dei medesimi coefficienti, la pubblicazione del provvedimento di approvazione avvenisse non oltre il 20 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al documento per la consultazione 533/2022/R/eel sono state trasmesse osservazioni da parte di 10 soggetti, di cui 4 associazioni di categoria, 4 soggetti operanti sia nell'attività di vendita di energia elettrica che in altre attività della filiera sia elettrica che gas, Terna e il GSE;
- dalle risposte alla consultazione emerge una generale condivisione in merito ai benefici ottenibili con la riduzione delle tempistiche di passaggio al trattamento orario, in particolare in relazione a quelli connessi all'efficientamento delle attività di *settlement* e alla minimizzazione dell'insorgenza di errori di stima dell'energia elettrica afferente ai punti di immissione e prelievo non trattati orari a seguito dell'applicazione dei meccanismi di profilazione;
- in tale ottica la maggior parte degli stakeholder condivide quanto prospettato dall'Autorità nel documento per la consultazione 533/2022/R/eel privilegiando l'adozione di soluzioni che non differenzino il trattamento tra immissioni e prelievi, sebbene le preferenze rispetto alle diverse opzioni prospettate non siano uniformi. In particolare:
 - a) alcuni soggetti propendono per una diretta implementazione della soluzione di regime anche in ragione della necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi al fine di limitare il più possibile l'impatto operativo delle nuove disposizioni;
 - b) la maggior parte dei partecipanti alla consultazione, invece, evidenzia la necessità di un percorso graduale tramite l'utilizzo di una soluzione di transitorio ferma restando l'esigenza di chiarire il prima possibile gli elementi principali che caratterizzeranno la prossima revisione della disciplina del *settlement*;
 - c) altri soggetti hanno manifestato la loro generale contrarietà verso gli orientamenti esposti dall'Autorità con il documento per la consultazione 533/2022/R/eel in quanto, a loro parere, è ancora attuale l'esigenza di una profondità storica di almeno 12 mesi di dati di prelievo al fine di predisporre una quanto più corretta e diligente previsione dell'energia elettrica prelevata dai punti che passano al trattamento orario. L'utilizzo di dati medi di *cluster* di portafoglio, profili di clienti tipo, ecc., a parer loro, può risultare attuabile solamente una volta che i tassi di sostituzione dei misuratori 2G si siano notevolmente ridotti ma non nell'attuale contesto in cui i punti che annualmente passano al trattamento orario costituiscono circa un sesto della base clienti non industriale;
- nell'ambito dei soggetti di cui alla precedente lettera b), un'associazione di categoria ha evidenziato che lo stato di avanzamento dei piani di installazione dei sistemi di *smart metering* 2G e la conseguente generale disponibilità di misure orarie non necessariamente implicano per gli UdD la possibilità di effettuare una corretta programmazione dei prelievi in quanto non si hanno garanzie circa la rappresentatività delle curve quart'orarie già in possesso degli UdD, relative a clienti finali con caratteristiche simili presenti nel proprio portafoglio, rispetto ai nuovi orari da prevedere, anche per via della presenza di caratteristiche dei clienti non note agli

UdD in quanto non presenti nei flussi tecnici (si pensi ad esempio alla presenza di unità di pannelli fotovoltaici o altre unità di produzione che rendono imprevedibili le curve di consumo dei clienti), segnalando che, ai fini di una corretta programmazione dei prelievi, per gli UdD risulta necessario avere la disponibilità delle curve quart'orarie per almeno un mese prima che i punti di prelievo passino al trattamento orario in modo da avere una minima indicazione dei reali volumi e dei profili sottesi ai nuovi punti orari;

- i soggetti di cui alla precedente lettera c), a supporto della loro contrarietà alla riduzione del campione di 12 mesi di rilevazioni orarie prima che su un punto di prelievo sia attivato il trattamento orario, hanno evidenziato che le attività di programmazione si basano, per una pluralità di soggetti, su modelli previsionali che utilizzano in ciascun mese i prelievi dei corrispondenti mesi dell'anno precedente, ciò in particolare per le previsioni relative a determinati periodi dell'anno (mese di agosto, festività natalizie, carico di punta termica estiva nel mese luglio, ecc.), ma anche per cogliere le particolarità di un numero molto alto di possibili attività produttive e di differenti stili di consumo dei clienti domestici situati in differenti località territoriali caratterizzate da differenti intensità energetiche/metanizzazione e differente effetto della termicità, oltre che, con specifici e diversificati orari di lavoro e/o dei cicli produttivi (elementi difficilmente considerabili utilizzando profili convenzionali). In tale contesto, però un'associazione di categoria ha evidenziato che il passaggio al trattamento orario dovrebbe, in ogni caso, essere previsto al primo giorno del secondo mese successivo a quello di messa a regime del misuratore 2G permettendo agli UdD di avere almeno un'indicazione, basata su un mese di dati storici, del livello di consumo sul punto, cui poter associare il profilo-tipo per una corretta programmazione;
- in relazione alle opzioni di transitorio, la maggior parte dei soggetti propende per l'adozione dell'*Opzione Abis* in quanto minimizza ulteriormente le naturali distorsioni legate all'attribuzione convenzionale dell'energia non oraria ed evita l'introduzione di nuovi fattori che potrebbero peggiorare il *gap* finanziario tra le sessioni di acconto e conguaglio *load profiling*, nonché il rischio di mancato incasso di tali partite nell'ambito della SEM2. Alcuni soggetti ritengono, inoltre, che il passaggio al trattamento orario dovrebbe in ogni caso essere previsto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della messa a regime del misuratore per consentire di avere almeno un'indicazione basata su un mese di dati storici di prelievo del punto per poter individuare correttamente un profilo tipo per il punto di prelievo cui verrà applicato il trattamento orario;
- ad integrazione degli orientamenti del documento per la consultazione 533/2022/R/eel, inoltre, un operatore ha segnalato la necessità di prevedere un calcolo mensile anche per la profilazione convenzionale dei punti non trattati orari afferenti all'illuminazione pubblica in modo da mantenere allineate le tempistiche e le modalità di calcolo per tutti i punti non trattati su base oraria;
- inoltre, sono emerse ulteriori osservazioni su aspetti riguardanti, tra l'altro:
 - la necessità di prevedere adeguate modalità per il passaggio al trattamento orario dei punti di prelievo già messi a regime ma ancora trattati per fasce (al momento

- dell'entrata in vigore delle previsioni del documento per la consultazione 533/2022/R/eel, infatti, si avrà il passaggio al trattamento orario di tutti i punti di prelievo i cui misuratori 2G sono stati messi a regime nei 13 mesi precedenti senza che ad essi siano associati dati di storico completi per alimentare i modelli statistici di previsione, con conseguente degrado delle previsioni di prelievo da parte degli operatori);
- la necessità di introdurre franchigie sui volumi di sbilanciamento a mitigazione degli elementi di imprevedibilità che non rientrano nella possibilità di gestione degli operatori in analogia a quanto già previsto nel corso delle emergenza epidemiologica COVID-19 fino al superamento della disciplina del *load profiling* (secondo questi operatori, infatti, con la riduzione dei punti non trattati orari, le serie storiche del PRA diverranno ancor meno rappresentative dell'aggregato residuo e si avrà una forte discontinuità e un delta PRA molto significativo difficile da gestire);
 - infine, in merito alle tempistiche di entrata in vigore del presente provvedimento:
 - i soggetti che hanno espresso la preferenza per l'adozione dell'opzione a regime hanno sottolineato l'esigenza di prevedere tempistiche più lunghe rispetto a quelle prospettate, al fine di adeguare i sistemi informativi e predisporre le procedure gestionali, di programmazione e di test necessarie anche al fine di minimizzare gli errori di stima nel calcolo dei CRPP; in particolare è stata avanzata la richiesta di prevedere almeno 6 mesi di tempo tra la pubblicazione del provvedimento e la sua applicazione;
 - i soggetti che prediligono un approccio graduale hanno ritenuto congrue le previsioni temporali indicate dall'Autorità;
 - tra i soggetti contrari agli orientamenti prospettati uno ha richiesto, qualora si procedesse ad implementare l'*Opzione Abis*, eventualmente modificata al fine di prevedere che il passaggio al trattamento orario avvenga a decorrere dal secondo mese successivo alla messa a regime del misuratore 2G, di avere qualche mese in più per poter modificare i sistemi di *forecast* e adattarli alle innovazioni regolatorie.

CONSIDERATO CHE:

- la riduzione dei termini temporali per il passaggio al trattamento orario a seguito della messa a regime di un misuratore 2G persegue il (duplice) obiettivo di:
 - sfruttare appieno, il più rapidamente possibile, i benefici e le potenzialità attesi per il consumatore e il sistema elettrico nel suo complesso del sistema 2G, dopo ormai 5 anni dall'inizio delle campagne massive di sostituzione;
 - consentire di dare pienamente seguito alle disposizioni introdotte con la deliberazione 109/2021/R/eel che presumono la disponibilità di misure con granularità oraria/quart'oraria per l'applicazione degli algoritmi, definiti ai sensi della medesima deliberazione, funzionali alla determinazione dell'energia immessa negativa;

- in particolare, l'anticipo della decorrenza del trattamento orario consentirebbe, tra l'altro:
 - di ridurre sensibilmente gli oneri finanziari generati dal “conguaglio *load profiling*” in forza della disponibilità e dell'utilizzo quasi immediato dei profili quart'orari a valle della messa a regime del misuratore, nonché ridurre il rischio credito del sistema verso gli operatori del mercato elettrico;
 - di determinare in maniera più precisa l'esposizione degli operatori verso Terna nell'ambito del monitoraggio delle garanzie;
 - di permettere alla domanda e alla produzione diffusa di erogare i servizi di flessibilità, ora, tramite i progetti pilota e, in futuro, a seguito della revisione del dispacciamento nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 393/2015/R/eel;

tuttavia, è necessario che la soluzione adottata per consentire un passaggio veloce al trattamento orario non comporti errori di stima diversi che andrebbero in ultima analisi ad inficiare i benefici attesi dalla riduzione nei termini in parola;

- con l'*Opzione Abis*, portando l'aggiornamento dei CRPP da quadrimestrale a mensile, verrebbero minimizzati gli errori di stima connessi all'individuazione del PRA che sta alla base della determinazione di tali coefficienti;
- in relazione agli errori di stima che potrebbero discendere da una non completa conoscenza dei profili dei clienti finali al loro passaggio al trattamento orario va osservato che:
 - per tali punti di prelievo sarebbero comunque disponibili i dati di prelievo per fasce e profilati del periodo precedente alla messa a regime del misuratore, pertanto, non si sta considerando uno scenario in cui è acquisito e gestito ex novo un cliente finale il cui profilo nonché il livello dei prelievi sono totalmente ignoti;
 - inoltre, come già evidenziato nel documento per la consultazione, la presenza ormai diffusa di misuratori 2G consente, attraverso le informazioni da ricercarsi anche nel RCU del SII (nel quale risultano disponibili i dati di rilevanza commerciale e statistica di tutti punti di prelievo serviti da ogni singolo UdD), di individuare i punti di prelievo con caratteristiche di consumo simili i cui profili di prelievo potrebbero essere utilizzati come *proxy* per la corretta gestione dei passaggi al trattamento orario;
 - infine, in aggiunta a quanto già considerato nel documento per la consultazione, va anche evidenziato che la grande numerosità di punti di prelievo trattati orari all'interno di un portafoglio non può che favorire la corretta previsione in forma aggregata dei carichi e ridurre il rischio complessivo che potrebbe derivare da una conoscenza non completa dei profili di prelievo dei singoli clienti finali;
- tuttavia, appare condivisibile la necessità di poter disporre di almeno un mese di curve orarie prima del passaggio al trattamento orario in modo da poter disporre dei reali prelievi sul punto anche al fine di identificare il profilo più corretto da associare; una soluzione in tal senso, che ancora il passaggio al trattamento orario alla messa a regime del misuratore, sebbene con un ritardo temporale di un mese, sarebbe peraltro in linea con quella prospettata a regime e, in un'ottica di ridurre il più possibile gli oneri gestionali e gli investimenti per gli adeguamenti tecnologici necessari, coerente

con le logiche di efficacia ed efficienza già rappresentate da diversi operatori nell'ambito della consultazione.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle considerazioni espresse e delle criticità espresse dagli operatori, sia necessario migliorare l'apprendimento degli operatori ai fini di una corretta programmazione dei prelievi e dei nuovi punti trattati orari;
- confermare pertanto solo parzialmente gli orientamenti in merito al passaggio al trattamento orario prospettati nel documento di consultazione 533/2022/R/eel e in particolare prevedere che, nelle more di una revisione complessiva del *settlement* nell'ambito della quale procedere anche a definire la soluzione di regime relativa alla decorrenza del trattamento orario, il passaggio al trattamento orario per i punti di prelievo e di immissione puri dotati di un misuratore 2G decorra:
 - dal primo giorno del mese $m+2$ qualora la messa a regime del misuratore avvenga entro il 15 del mese m ,
 - dal primo giorno del mese $m+3$ qualora la messa a regime del misuratore avvenga dopo il 15 del mese m ;
- sia necessario, coerentemente con quanto prospettato nell'*Opzione Abis*, rivedere le tempistiche di aggiornamento dei CRPP stabilendo che il predetto aggiornamento sia effettuato con frequenza mensile anziché quadrimestrale;
- con riferimento alle modalità di determinazione dell'energia elettrica oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria sia opportuno, anche alla luce delle considerazioni espresse dai soggetti intervenuti alla consultazione, modificare la frequenza di calcolo da quadrimestrale a mensile in coerenza con quanto previsto per gli altri punti di prelievo non trattati orari ai sensi del presente provvedimento;
- sia necessario coordinare l'articolo 23 del TIV con le disposizioni introdotte ai sensi del presente provvedimento e, in particolare, precisare che, ai fini della determinazione della quota del prelievo residuo d'area relativa ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria da attribuire al singolo esercente la maggior tutela in ciascun mese, siano considerati i passaggi al trattamento orario nel medesimo mese di competenza per il quale è effettuata tale determinazione;
- sia necessario prevedere - anche in considerazione di quanto segnalato in risposta al documento di consultazione, nonché degli ulteriori approfondimenti svolti - che le disposizioni introdotte abbiano effetti a decorrere dalle attività finalizzate ad effettuare la profilazione oraria dei prelievi per il mese di settembre 2023;
- sia necessario conseguentemente modificare il TIS e il TIV;
- sia opportuno valutare, a valle di opportuni approfondimenti, la necessità di ulteriori interventi, previa consultazione, finalizzati a introdurre, come richiesto da alcuni operatori, misure che permettano di modificare transitoriamente la regolazione vigente degli sbilanciamenti, eventualmente ricorrendo a meccanismi di franchigia di prezzo tipo quelli adottati con la deliberazione 121/2020/R/eel durante l'emergenza COVID-19, al fine di tener conto degli effetti connessi al passaggio al

trattamento orario di tutti i punti di prelievo i cui misuratori 2G sono stati messi a regime nei 13 mesi precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché degli eventuali errori di previsione derivanti dalla non completa conoscenza del profilo di prelievo dei clienti finali al loro passaggio al trattamento orario oltre che delle complicazioni nelle previsioni indotte dall'assottigliamento del numero di punti inseriti nel PRA

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato *Settlement* nei seguenti punti:
 - a) all'articolo 3, il comma 3.2 è sostituito dal seguente comma:

“3.2 Per i punti di cui alla precedente lettera b) dotati di un misuratore 2G messo a regime entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa a regime. Qualora la messa a regime avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del terzo mese successivo.”;
 - b) all'articolo 13, i commi 13.2 e 13.3 sono sostituiti dai seguenti commi:

“13.2 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata con cadenza mensile ed è pari, in ciascun mese dell'anno solare, al rapporto fra:

 - a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel terzo mese antecedente il mese considerato;
 - b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel terzo mese antecedente il mese considerato e 60.

13.3 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributrice entro il primo giorno del mese immediatamente antecedente il mese di applicazione.”;
 - c) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
 - i. il comma 21.1 è sostituito dal seguente comma:

“21.1 I CRPP sono determinati dalle imprese distributrici mensilmente entro il giorno 20 del mese antecedente il mese di applicazione. I CRPP di ciascun mese e per tutte le fasce orarie incluse nel mese sono determinati dalle imprese distributrici sulla base dei dati di prelievo relativi al medesimo mese dell'anno precedente.”;
 - ii. il comma 21.2 è sostituito dal seguente comma:

“21.2 I CRPP di ciascun mese sono determinati esclusivamente per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nei

- contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, per i quali non sarà attivato il trattamento orario entro il primo giorno del medesimo mese.”;
- iii. al comma 21.3 le parole “del periodo di cui al comma 21.1” sono soppresse;
 - iv. al comma 21.4 la parola “quadrimestre” è sostituita dalla parola “mese”;
 - v. il comma 21.5 è sostituito dal seguente comma:
“21.5 L’attivazione del trattamento per fasce nel corso di un mese non comporta alcun aggiornamento ai CRPP determinati per il medesimo mese relativi ai punti di prelievo interessati dall’attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento mensile successivo.”;
 - vi. al comma 21.7 la parola “quadrimestre” è sostituita dalla parola “mese”;
 - d) all’articolo 36, comma 36.1, lettera b), le parole “quadrimestre” sono sostituite dalle parole “mese”;
 - e) all’articolo 36, comma 36.2, lettera b) la parola “quadrimestrale” è sostituita dalla parola “mensile”;
 - f) l’articolo 36, comma 36.3, è sostituito dal seguente comma:
“36.3 Le comunicazioni di cui al precedente comma 36.2 devono essere effettuate entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese”;
 - g) all’articolo 36, comma 36.4, lettera c), le parole “lettera a)” sono soppresse;
 - h) all’articolo 37, il comma 37.2 è sostituito dal seguente comma:
“37.2 Per ciascun mese, entro il giorno 20 del secondo mese immediatamente precedente, ai fini della determinazione con cadenza mensile dei CRPP, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:
 - a) l’energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell’anno precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale;
 - b) l’energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell’anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 di ciascuno dei medesimi mesi.”;
 - i) all’articolo 38, il comma 38.2 è sostituito dal seguente comma:
“38.2 Per ciascun mese, entro il giorno 30 del secondo mese immediatamente precedente, ai fini della determinazione da parte delle proprie imprese distributrici sottese dei CRPP e dell’energia prelevata nel medesimo mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento, ciascuna impresa distributrice di riferimento rende disponibili alle imprese distributrici ad essa sottese:
 - a) l’energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata nel medesimo mese e in ciascuna fascia oraria F_i del medesimo mese dell’anno precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria

- diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;
- b) l'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2 prelevata in ciascuna area di riferimento, nel medesimo mese e in ciascuna fascia oraria F_i del medesimo mese dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati monorari”;
- j) all'articolo 42, comma 42.3, lettera a), punti i) e ii), le parole “incluso nel quadrimestre” sono soppresse;
2. di modificare il Testo Integrato Vendita sostituendo l'articolo 23, comma 23.3 con il seguente comma:
- “23.3 In ciascuna area di riferimento e in ciascun mese la quota del prelievo residuo di area relativa ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non ancora trattati su base oraria serviti dall'esercente la maggior tutela nell'area di riferimento nel medesimo mese, determinata con riferimento ai dati di misura di tali clienti relativi al corrispondente mese dell'anno precedente;
- b) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non ancora trattati su base oraria con riferimento al medesimo mese localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).”;
3. di prevedere che le modifiche del TIS di cui al punto 1. e del TIV di cui al punto 2. abbiano effetti a decorrere dalle attività finalizzate ad effettuare la profilazione oraria dei prelievi per il mese di settembre 2023;
4. di prevedere che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, il Gestore del SII pubblici le necessarie modifiche alle Specifiche Tecniche relative alla trasmissione dei CRPP da parte delle imprese distributrici ai fini dell'aggiornamento del RCU, coerentemente alle modifiche del TIS di cui al punto 1.;
5. di trasmettere all'Acquirente Unico S.p.A. e a Terna S.p.A. la presente deliberazione per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il TIS e il TIV come modificati ai sensi della presente deliberazione, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini